



N. 6/2018 Conc. Prev.

IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE FALLIMENTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott.ssa Rosella A. Modarelli

Presidente

dott. Francesco Murgo

Giudice rel.

dott.ssa Valentina Tripaldi

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

con riferimento alla domanda di ammissione allá procedura di concordato preventivo presentata in via anticipata ai sensi dell'art.161,co.6 R.D. n.267/42, da 'COMM. CAMPANIELLO RAFFAELE di CAMPANIELLO LUIGI & C. s.a.s.', con sede legale in Cerignola, via Teano,4, c.f. 01999600719

sentito il Giudice relatore:

rilevato che si ravvisano i presupposti soggettivi ed oggettivi, nonchè la competenza territoriale di questo tribunale, ai fini della proponibilità della domanda di concordato preventivo;

che la domanda è stata ritualmente proposta ed è stata depositata la documentazione di cui all'art.161,co.6;

che stante la pendenza di procedure prefallimentari, si assegna il termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e dei relativi allegati;

FISSA

Il termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della domanda definitiva contenete la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art.161, co.2 e 3 L.F., ovvero in alternativa della domanda di cui all'art.182 bis;

NOMINA

Commissario Giudiziale la dr.ssa Roberta Orsino, con studio in Foggia

DISPONE

che il ricorrente, con cadenza mensile a partire dalla comunicazione del presente provvedimento e sino alla scadenza del termine, sotto la vigilanza del C.G., depositi in Cancelleria una relazione illustrativa della gestione economica e finanziaria, con riferimento all'andamento dell'attività d'impresa e agli atti principali di gestione compiuti nell'ordinaria amministrazione, cui allegare un prospetto contabile a colonne parallele che riporti nella prima colonna le principali voci patrimoniali e finanziarie alla data della domanda e nella seconda colonna le variazioni delle stesse alle singole cadenze mensili, ed in particolare all'indicazione di pagamenti effettuati superiori ai 5.000 euro, alla

sopravvenienza di nuovi crediti e a quelli in contenzioso, all'apertura di nuove procedure esecutive e all'attività compiuta al fine della predisposizione della proposta e del piano e delle conseguenti verifiche in corso di svolgimento ai fini della redazione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario

AVVISA

La ricorrente che dopo la pubblicazione del ricorso nel R.I. non può più effettuare pagamenti per crediti aventi titolo o causa anteriori alla pubblicazione stessa;

che quanto ad eventuali oneri bancari e finanziari non potranno onorarsi scoperti di conto corrente (con affidamento o meno), nè rate scadute o a scadere di finanziamenti erogati in forma di mutuo o simili, trattandosi in tal caso di credito avente origine in data anteriore alla domanda di concordato, dov' è da eseguirsi la sola prestazione di rimborso delle somme che sono state erogate e per la quale l'ente mutuante dalla data di pubblicazione nel R.I. della domanda di concordato non può più agire, giusta l'art.168 L.F.; né, analogamente, potranno eseguirsi obbligazioni residuanti da contratti di apertura di credito o anticipazione bancaria risoltisi in data antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato;

che potranno considerarsi legittimi i soli pagamenti eseguiti in virtù di contratti di durata (ad esecuzione continuata e/o periodica) in corso e relativi a retribuzioni, tributi e contributi previdenziali, canoni di locazione, locazione finanziaria e corrispettivi di utenze varie, laddove i relativi crediti siano maturati dopo la pubblicazione della domanda di concordato, essendo soggetti invece i crediti pregressi di egual natura al pagamento in moneta concordataria;

che dopo il deposito del ricorso e sino al decreto di cui all'articolo 163 L.F. può compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale;

che potrà inoltre porre in essere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Tribunale, ivi inclusi, sino a prova contraria, eventuali acconti/pagamenti ai professionisti incaricati per l'assistenza alla domanda di concordato;

che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 L.F.

Foggia, 9.05.2018


Il Giudice rel.

Dott. Francesco Murgò



Il Presidente

Dott.ssa Rosella Anna Modarelli



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
UFFICIO FALLIMENTI

Visto: depositato in cancelleria
Foggia, 14 MAG 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
rag. Pasquale Bevere